

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il "T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana", approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.8 che individua nell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente a quello della votazione;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative";

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica";

VISTA la legge regionale 1 Settembre 1993, n° 26 e successive modifiche ed integrazione, recante "nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del Presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle provincie regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D.P.R. 20 Agosto 1960, n°3, ed alla legge regionale 26 Agosto 1992, n° 7, titolo II";

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco";

VISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale";

VISTA la legge regionale 05 aprile 2011, n. 6, recante "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

VISTO l'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 7, rubricato "Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015 n. 11, recante "Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei consigli circoscrizionali, disposizioni varie";

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015 n. 12, recante " Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali";

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016 n. 17 recante, "Disposizioni in materia di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli Organi comunali. Modifica di norme in materia di Organo di revisione economico – finanziaria degli Enti Locali e di status degli Amministratori locali";

VISTA la legge regionale 29 marzo 2017 n. 6 recante "Norme relative agli incarichi fiduciari in Enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli Enti Locali";

VISTA la legge regionale 5 maggio 2017 n. 7 recante "Modifiche di norme in materia di cessazione degli Organi comunali";

VISTA la l. r. 03 marzo 2020 n° 6 ed in particolare l'articolo 3 rubricato "*Interpretazione autentica del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35*"

VISTA la legge regionale 21 maggio 2020 n° 11 ed in particolare l'articolo 1 "*Svolgimento turno elettorale amministrativo 2020*" e l'articolo 3 "*Disposizioni in materia di procedimento elettorale per il turno elettorale amministrativo 2020*";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020 – 2022";

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020 n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020 - 2022";

VISTA la procedura dettata dall'art.8 del D. P. Reg. 20 agosto 1960 n.3 e dall'art. 8 della legge regionale 9 maggio 1969 n.14, che disciplina l'individuazione della data della tornata elettorale amministrativa, mediante delibera di Giunta di Governo Regionale, onde consentire l'emanazione, non oltre il 60° giorno ed eccezionalmente non oltre il 55° giorno antecedente la data di votazione, del decreto assessoriale di indizione dei comizi elettorali;

VISTA la deliberazione n. 232 dell'11 giugno 2020, con la quale la Giunta di Governo Regionale ha fissato per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020, la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del turno ordinario dell'anno 2020, relative all'elezione dei Sindaci e rispettivi Consigli comunali, per i comuni di cui all'elenco provvisorio allegato alla deliberazione medesima, fra i quali risulta inserito il Comune di Tremestieri Etneo;

VISTO il D.A. n. 243 del 10 agosto 2020, con il quale, conseguentemente, è stata fissata per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020, la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del turno ordinario dell'anno 2020, relative all'elezione dei Sindaci e rispettivi Consigli comunali, per i comuni di cui all'elenco allegato al decreto medesimo, fra i quali risulta inserito il Comune di Tremestieri Etneo;

VISTA la deliberazione n. 427 del 2 ottobre 2020, con la quale la Giunta di Governo Regionale ha sospeso nel Comune di Tremestieri Etneo le elezioni amministrative, già indette per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020, per le motivazioni nella stessa deliberazione rappresentate, afferenti l'accertamento, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di gravi irregolarità ed illeciti di rilevanza penale correlati alle sottoscrizioni ed alle relative autenticazioni di una pluralità di liste dei candidati, come rappresentato dalla Procura della Repubblica di Catania con la nota del 2 ottobre 2020, trasmessa al Presidente della Regione Siciliana ed acquisita in pari data al prot. n. 032/Ris., con la quale si denunciavano gravi irregolarità nella raccolta ed autenticazione delle firme di 9 liste su 10;

CONSIDERATO che le riferite circostanze, costituendo un vizio di regolarità del procedimento elettorale, avrebbero turbato lo svolgimento dell'adunanza elettorale presso il Comune di Tremestieri Etneo;

VISTO il D.A. n. 326 del 3 ottobre 2020, con il quale, conseguentemente, sono state sospese nel Comune di Tremestieri Etneo le elezioni amministrative, già indette per i giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 ottobre 2020, per le motivazioni di cui alla richiamata deliberazione della Giunta di Governo Regionale n. 427 del 2 ottobre 2020;

CONSIDERATO che la Giunta di Governo Regionale con la richiamata deliberazione n. 427 del 2 ottobre 2020, ha, altresì, rinviato ai giorni di domenica 29 e lunedì 30 novembre, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 13 e lunedì 14 dicembre 2020, la data di svolgimento delle elezioni presso il Comune di



Tremestieri Etneo;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere procede ad indire nuovamente i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del rispettivo Consiglio Comunale, presso il Comune di Tremestieri Etneo, per i giorni di **domenica 29 novembre 2020 e lunedì 30 novembre 2020**, con eventuale ballottaggio nei giorni di **domenica 13 dicembre 2020 e lunedì 14 dicembre 2020**, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 2 ottobre 2020, con la ripetizione, ex novo, dell'intero procedimento elettorale;

DECRETA

Art. 1

Per i giorni di **domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre 2020** è fissata, l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nel Comune di Tremestieri Etneo (CT).

Art. 2

Per i giorni di **domenica 13 dicembre e lunedì 14 dicembre 2020** è fissata la data per l'eventuale secondo turno di votazione per l'elezione del Sindaco, di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3

Le operazioni di voto, a norma dell'art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale del 21 maggio 2020 n° 11, si svolgeranno nelle giornate di **domenica 29 novembre 2020 dalle ore 07,00 alle ore 22,00, e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 07,00 alle ore 14,00**, ed in caso di secondo turno di ballottaggio, relativamente alla elezione del Sindaco, nelle giornate di **domenica 13 dicembre 2020 dalle ore 07,00 alle ore 22,00 e lunedì 14 dicembre 2020 dalle ore 07,00 alle ore 14,00**.

Art. 4

Il presente decreto sarà comunicato al Presidente della Corte di Appello di Catania, competente per territorio, nonchè, per mezzo del Prefetto di Catania, al Sindaco, il quale ne darà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della consultazione, nonché ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.

Art. 5

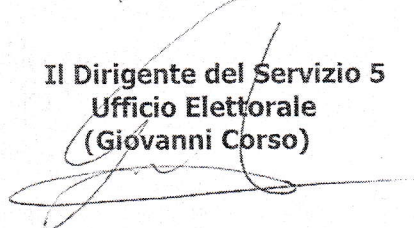
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito INTERNET del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 così come modificato dall'articolo 98, comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015.

Palermo, 06-10-2020

Il Dirigente Generale
(Margherita Rizza)



Il Dirigente del Servizio 5
Ufficio Elettorale
(Giovanni Corso)



Il Funzionario Direttivo
(Giovanni Cocco)



L'ASSESSORE
Grasso

